

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2360 in data 29-05-2012

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO, IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 311 "DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE – AZIONE D) – REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA VALLE D'AOSTA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, ad eccezione delle strutture afferenti all'Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e individuazione delle particolari posizioni organizzative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 710 in data 30 marzo 2012 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto l'obiettivo gestionale n. 21010008 "Programma di sviluppo rurale 2007/2013- 1.11.9.23;
- richiamato il Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2007/2013 (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008)734 del 18 febbraio 2008, C(2009)10342 del 17 dicembre 2009 e con lettera n. Ares(2010)831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n.1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2030/2008 e n. 2488/2009 recanti l'approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del PSR 2007/2013;
- richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 2190/2011 recante "Aggiornamento delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell'Asse 3 del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, in recepimento delle disposizioni in materia definite dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che modifica il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e revoca delle precedenti disposizioni";
- visto che la misura 311 azione d) del PSR 2007/2013 della Valle d'Aosta prevede la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e che la stessa deve essere attivata mediante la diffusione di un avviso pubblico recante i termini e le modalità per la presentazione dei progetti ammissibili a finanziamento;
- ritenuto pertanto necessario approvare l'allegato avviso pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 311 "Diversificazione in attività non agricole – azione d) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici" del PSR 2007/2013 della Valle d'Aosta;

D E C I D E

- 1) di approvare l'avviso pubblico contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole – azione d) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici" per la concessione degli aiuti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Valle d'Aosta;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e dell'avviso pubblico, allegato al presente atto, sul sito [www.regione.vda.it/sezione Agricoltura/PSR2007/2013/mis. 311 Impianti fotovoltaici](http://www.regione.vda.it/sezione_Agricoltura/PSR2007/2013/mis.311_Impianti_fotovoltaici).

L'ESTENSORE

Maria Enrica FAVRE

IL DIRIGENTE

Claudio BREDY

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE” – AZIONE d) “IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA

Premessa

Con il presente Avviso, la Regione Valle d’Aosta disciplina l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) – Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, azione d) inerente all’installazione degli impianti per energia da fonti rinnovabili secondo i contenuti definiti nel PSR ed in coerenza con il Piano Energetico Ambientale della Valle d’Aosta.

1. Riferimento normativo

Art. 52, lettera a), punto i) e art. 53 del Reg. (CE) n.1698/2005.
Punto 5.3.3.1.1 Allegato II del Reg. (CE) n.1974/2006.

2. Obiettivi dell’azione

La lettera d) della misura 311 del PSR prevede la *“realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, elettrica e/o termica mediante l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali. In entrambi i casi, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è prevalentemente destinata alla rete energetica nazionale, ovvero al mercato libero. ”*.

Il presente Avviso persegue obiettivi di carattere generale volti alla diversificazione delle attività aziendali, quali:

- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all’agricoltura (es. vendita energia elettrica);
- integrare il reddito dell’imprenditore agricolo;
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale;
- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell’economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse locali.

3. Beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- le imprese agricole, nella forma di impresa individuale o società agricola;
- le società cooperative agricole, escludendo fra queste le cooperative la cui attività non concerne produzione primaria;
- i membri della famiglia agricola.

Per “membri della famiglia agricola” si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, dell’imprenditore agricolo, che convivono con esso nella medesima unità immobiliare o in alloggi contigui siti nello stesso centro aziendale e che collaborano nello svolgimento dell’attività agricola.

Inoltre il beneficiario membro della famiglia agricola deve dimostrare di fruire di un reddito, di natura extra agricola, non superiore a 15.000 euro per componente del nucleo familiare che risulti dallo stato di famiglia anagrafico.

I soggetti richiedenti, persone fisiche e giuridiche, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L'impresa associata conserva una propria identità giuridico-fiscale ed è obbligata a mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla misura 311.

4. Requisiti di accesso

Sono requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di aiuto:

1. la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE, o status equiparato;
2. la regolarità dei versamenti INPS; tale requisito è riferito ai coltivatori diretti iscritti nell'elenco ad essi dedicato presso l'INPS. Per gli imprenditori agricoli, per i quali non è obbligatoria l'iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto nella gestione previdenziale di pertinenza. Sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e l'iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall'art. 2135 del Codice civile e ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla L.R. 28/04/2003 n. 17; iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole (LR 28 aprile 2003, n. 17);
3. costituzione, presso la struttura abilitata, del fascicolo aziendale, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
4. la titolarità di partita IVA in agricoltura;
5. l'operare in Valle d'Aosta in aree ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate prevalentemente allo svolgimento dell'attività agricola;
6. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente.
7. il rispetto del regime "de minimis", sia da parte del titolare dell'azienda che del membro della famiglia agricola, come disciplinato dal regolamento CE n. 1998/2006 e successive modificazioni);
8. la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento (business plan);
9. la disponibilità inequivocabile per un periodo pari ad anni 20, dei beni immobiliari oggetto dell'intervento tramite copia del titolo di proprietà o di possesso degli edifici destinati ad ospitare i pannelli fotovoltaici (ad es. copia del contratto di affitto registrato con allegata dichiarazione del proprietario circa la consapevolezza della durata dell'investimento);
10. la redditività della propria azienda agricola o di quella del proprio familiare, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali (deliberazione della Giunta regionale n. 2128/2010). Le nuove aziende agricole che non sono in grado di dimostrare la redditività aziendale possono provarla mediante valutazioni delle prospettive di reddito; nel caso di giovani agricoltori, la redditività è comprovata sulla base del "Piano aziendale" da presentarsi obbligatoriamente ai sensi della misura 112 del PSR 2007-2013;
11. l'essere considerato affidabile ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. (e) del Reg. (UE) n. 65/2011.

Nel caso in cui il beneficiario sia un membro della famiglia agricola, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti ai punti 1-3-7-8-9-11, fermo restando l'acquisizione dei restanti requisiti dal titolare dell'azienda agricola.

5. Ambito di applicazione e localizzazione degli interventi

L'attuazione dell'azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dell'area urbana della città di Aosta, delimitata come segue:

1. sul lato sud dalla Dora Baltea (ad esclusione della zona agricola di Montfleuray)
2. sul lato est dal confine con Saint Christophe
3. sul lato ovest dal confine con Sarre
4. sul lato nord da via delle Betulle, tratto di viale Gran San Bernardo, dal tratto di viale Gran San Bernardo al ponte di Saumont e strada comunale in direzione Roppoz, frazione Roppoz, Castello Cantore, via della Scuola Militare Alpina, via Beauregard e via Vaccari fino al confine del comune di Saint Christophe.

6. Tipologie di intervento e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Nell'ambito degli interventi ammissibili, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, è prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici di produzione elettrica.

Gli interventi ammissibili riguardano:

- la realizzazione di microimpianti per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza massima di 200 KW, da intendersi come potenza massima utile così come definita dall'art.3 del D.M. 5 maggio 2011.

Gli impianti fotovoltaici devono essere posizionati sulle superfici di edifici regolarmente accatastati. I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili dal presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento:

1. le spese relative ai componenti, alle strutture di ancoraggio dei moduli ed alla messa in opera dell'impianto fotovoltaico, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento secondo le migliori tecniche di progettazione in materia;
2. le spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo per un massimo del 10% della spesa ammissibile per impianti fino a 20 Kwp e del 7% per impianti oltre tale soglia.

Ulteriori precisazioni in merito all'ammissibilità della spesa:

- ai fini dell'applicazione della presente misura i progetti finanziabili sono soggetti alle limitazioni previste dal regime "*de minimis*": il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a euro 200.000,00 nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi. Il limite riguarda tutti gli aiuti erogati in regime "*de minimis*";
- le richieste di finanziamento per l'avvicendamento di impianti o attrezzature già precedentemente agevolati possono essere ammesse solo se trascorso il relativo periodo di ammortamento;
- fatte salve le altre limitazioni previste, la duplicazione dell'impianto è ammessa esclusivamente negli interventi in cui l'energia elettrica prodotta è destinata ad essere immessa nella rete energetica nazionale ovvero nel mercato libero;

Spese non ammissibili

Non sono ammessi a finanziamento:

1. le domande la cui spesa ammessa risulti inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
2. impianti fotovoltaici posizionati a terra;

3. le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione. Sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati a sostituire macchinari, impianti, strutture esistenti, o parte degli stessi, senza che sia aumentata la capacità di produzione di oltre il 25%, o senza che sia modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico, o la protezione dell'ambiente e quelli inerenti al completo rifacimento di impianti con almeno 20 anni di vita e la loro sostituzione con impianti moderni;
4. l'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate;
5. le prestazioni volontarie di manodopera aziendali;
6. gli importi corrispondenti all'IVA.

7. Intensità dell'aiuto

L'aiuto, in forma di contributo in conto capitale, è pari al 60% del costo ammissibile e viene calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "*de minimis*" (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006). Qualora il beneficiario intenda accedere agli incentivi statali previsti dal conto energia, la percentuale di contributo in conto capitale è pari al 30%. Tale percentuale può essere suscettibile a variazione, in base ai periodici aggiornamenti della normativa vigente. All'atto della domanda di aiuto il beneficiario deve comunque indicare la percentuale di contributo richiesta.

La concessione di tali contributi non è cumulabile con altre forme di sostegno alla realizzazione dell'impianto e/o all'acquisto di materiali e dotazioni.

8. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

I soggetti interessati devono inoltrare le domande di aiuto, che vanno inviate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) attraverso il Sistema informatico Agricolo Nazionale (SIAN), presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali-Politiche regionali di sviluppo rurale in località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe.

Le domande di aiuto devono essere compilate successivamente alla data di approvazione del Provvedimento Dirigenziale ed entro il termine perentorio del **27 giugno 2013**, utilizzando i sistemi, le procedure e le modalità di cui al presente Avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale e sul B.U.R. della Regione Valle d'Aosta.

Le domande presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, saranno finanziate in base alle disponibilità di bilancio.

Le domande inoltrate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente Avviso.

9. Contenuti delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono, pena l'inammissibilità, essere corredate della seguente documentazione:

1. documentazione comprovante il titolo di proprietà o di possesso degli immobili, per una durata almeno pari al vincolo di destinazione, di cui al paragrafo *Vincoli successivi al pagamento*, con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del contratto di affitto registrato con allegata dichiarazione del proprietario circa l'autorizzazione ad installare l'impianto e la consapevolezza della durata dell'investimento);
2. per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d'intervento per una durata ventennale;

3. copia del titolo abilitativo urbanistico comunale ad eseguire i lavori oggetto della domanda o, per i casi previsti, copia della Denuncia d'Inizio Attività recante la data di ricevimento da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nonché la dichiarazione attestante la sua efficacia per decorrenza del termine previsto per l'opposizione da parte del Comune. Nel caso in cui la domanda sia presentata priva della dichiarazione sopra indicata, tale dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni, pena l'inammissibilità della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria autorizzazione edilizia comunale o DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto;
4. corografia e planimetria della zona con evidenziati i confini dell'azienda e gli immobili oggetto di intervento;
5. relazione tecnica illustrativa del progetto che dovrà indicare:
 - conformità agli obiettivi della misura e di programmazione regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - stato di fatto iniziale e gli interventi previsti;
 - caratteristiche dell'impianto con indicazione delle tecniche adottate e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge e dimostrazione che la prevalenza dell'energia prodotta verrà messa in rete (venduta);
 - valutazioni economiche dell'investimento proposto e descrizione dettagliata degli effetti che gli investimenti programmati avranno sul reddito della famiglia rurale;
6. valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e di quelle paesaggistiche in particolare;
7. progetto definitivo delle opere sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio supportato da dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la cantierabilità delle opere;
8. elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell'impianto proposto, con indicazione della data del loro rilascio;
9. computo metrico estimativo, accompagnato da apposita analisi. Per le opere, strutture e/o gli impianti di importo superiore a 5.000,00 €, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi dettagliati, su carta intestata, firmati in originale provenienti da ditte in concorrenza e riferiti ad impianti paragonabili tra loro per tipologia e potenza, con allegata relazione tecnico economica firmata da un tecnico qualificato che evidenzi le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi. È vietato l'artificioso frazionamento delle voci di costo per eludere l'obbligo di adottare la procedura dei 3 preventivi. Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.
La Commissione interna si riserva di valutare la congruità dei preventivi presentati.
10. dichiarazione allegata alla domanda di aiuto debitamente compilata.

Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria, dovranno essere presentati alle Politiche regionali di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena l'inammissibilità della domanda.

10. Istruttoria delle domande

Man mano che perverranno le domande di aiuto gli uffici delle Politiche regionali di sviluppo rurale provvederanno ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità tecnica delle stesse che si concluderà entro i termini indicati nello schema riassuntivo. Le domande pervenute saranno raccolte in apposite graduatorie approvate dalla commissione interna, secondo i criteri di priorità sottoindicati. Le eventuali domande ritenute, nel corso dell'istruttoria, incomplete e risultate momentaneamente

sospese, saranno valutate nel lotto successivo, previa regolarizzazione. Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, si provvederà, con Provvedimento dirigenziale, all'approvazione della concessione degli aiuti e nei 15 giorni successivi, alla relativa notifica al beneficiario. Nella notifica di concessione dell'aiuto saranno indicati:

- importo di spesa massima ammissibile;
- percentuale di aiuto e relativo importo distinto in quota Unione europei, Stato e Regione;
- termine per l'ultimazione degli interventi e la rendicontazione delle spese (massimo 12 mesi dalla data di notifica di concessione dell'aiuto);
- condizioni per la liquidazione dell'eventuale acconto (se richiesto nella domanda di aiuto);
- eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'Azione;
- il crono programma di spesa concordato con il beneficiario dei tempi di realizzazione delle opere e dell'entrata in funzione degli impianti.

Il richiedente potrà, entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, formulare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti e chiedere che la commissione interna riesamini il caso alla luce dei chiarimenti forniti. Il richiedente che avrà ottenuto parere positivo, previa disponibilità di risorse, entrerà a far parte della graduatoria.

Termini per l'istruttoria delle domande di aiuto ricevute:

presentazione domande di aiuto entro il :	approvazione graduatoria entro il :	approvazione provvedimento dirigenziale entro il :	comunicazione di concessione dell'aiuto entro il:
26 giugno 2012	30 settembre 2012	31 ottobre 2012	15 novembre 2012
27 settembre 2012	30 novembre 2012	31 dicembre 2012	15 gennaio 2013
27 dicembre 2012	28 febbraio 2013	31 marzo 2013	15 aprile 2013
28 marzo 2013	31 maggio 2013	30 giugno 2013	15 luglio 2013
27 giugno 2013	30 settembre 2013	31 ottobre 2013	15 novembre 2013

11. Commissione interna

La valutazione e la selezione dei progetti è svolta in seno alla Commissione interna al Dipartimento agricoltura che è così composta:

- dirigente della struttura dirigenziale competente con funzione di presidente;
- istruttore tecnico responsabile dell'istruttoria;
- incaricato dell'istruttoria;
- altro membro dell'ufficio programmi multisettoriali;
- possono, inoltre, far parte della commissione il responsabile della struttura Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali o un suo sostituto ed il responsabile della struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari o un suo sostituto, nonché altri funzionari regionali, consulenti o esperti nei rispettivi settori, appositamente individuati dal Presidente della commissione.

12. Criteri di selezione

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base della seguente tabella:

Criteri di selezione	Punteggio
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in aree ARPM	
più del 50% della superficie aziendale	5 punti
meno del 50% della superficie	4 punti
3) Giovani agricoltori**	1,5 punti
4) Giovani agricoltori** (almeno il 50% in associazione d'imprese/soggetti)	1 punto
5) Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica-azienda singola)	1,5 punti
6) Qualità del progetto presentato rispetto al grado d'innovazione	Fino a 4 punti
7) Soggetti beneficiari donne (azienda singola)	1,5 punti
8) Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto

* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

** Secondo la definizione di cui alla Misura 112 del PSR

In caso di parità di punteggio viene data priorità alle domande che dimostrino maggiore convenienza nel rapporto tra energia prodotta ed entità dell'investimento.

13. Esecuzione dei lavori, termini e proroghe

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari ed evitare le procedure di disimpegno automatico delle risorse statali e regionali previste dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/05 (Regola N+2 cosiddetta del disimpegno automatico: si tratta dell'obbligo, previsto dall'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1290/2005, di liquidazione entro i successivi 2 anni dei finanziamenti impegnati nell'anno N), i progetti ammessi a finanziamento devono assolutamente essere portati a termine e rendicontati, entro i limiti di tempo stabiliti dagli uffici competenti, come citato deliberazione nel Provvedimento dirigenziale di approvazione del finanziamento e precisato nella comunicazione di approvazione del progetto, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

I lavori di realizzazione degli impianti devono, inderogabilmente, iniziare dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il potenziale beneficiario, può, dopo la presentazione della domanda, iniziare i lavori, a proprio rischio in mancanza dell'esito definitivo dell'istanza, anche prima di avere ricevuto la notifica di concessione dell'aiuto. Tale modo di procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto ed è esclusivamente finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere e di sostegno delle spese. Qualora il contributo sia effettivamente concesso, in sede di rendicontazione, le fatture quietanzate dovranno avere comunque data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati entro i termini stabiliti sulla base del

cronoprogramma di spesa, concordato con gli uffici delle Politiche regionali di sviluppo rurale. Il richiedente è tenuto a rispettare le scadenze, pena la riduzione del contributo, per un importo pari alla quota di spese non rendicontata nei tempi stabiliti.

Potranno, tuttavia in casi particolari, essere concesse, a discrezione dell'Autorità di Gestione, proroghe al termine per la conclusione degli interventi, se pervenute per iscritto e debitamente motivate, prima della scadenza del termine, per un massimo di 3 mesi.

L'Amministrazione si riserva di accogliere la richiesta di proroga in relazione alla compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla Regione per evitare il disimpegno delle risorse comunitarie da parte della Commissione Europea.

La mancata esecuzione dei lavori o la rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comportano la revoca dell'aiuto medesimo.

14. Varianti

L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà essere richiesta dal beneficiario, prima della loro realizzazione, alla struttura Politiche regionali di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta. In caso di varianti che comportino aumento dei costi, la spesa ammessa e l'aiuto concesso restano invariati.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso e che non alterino le finalità del progetto presentato.

Eventuali spese per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale e potranno comportare l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni del finanziamento.

15. Modalità di rendicontazione e liquidazione

L'aiuto potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- anticipo rendicontabile, pari al 50% dell'aiuto concesso, a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo previa presentazione di apposita fidejussione (garanzia bancaria o garanzia equivalente) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo;
- in caso di mancata richiesta di anticipo, se richiesto nella domanda di aiuto, è possibile la liquidazione di un acconto, previa verifica delle condizioni sotto elencate;
- saldo, determinato con il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inoltro della domanda di pagamento a saldo, completa della documentazione sotto indicata.

L'erogazione dell'acconto è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- che la richiesta di acconto sia stata specificatamente indicata nella domanda di aiuto;
- che la domanda di pagamento in acconto sia supportata da apposita documentazione comprovante le spese sostenute e siano state espletate le procedure e rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e dal presente Avviso.

L'Organismo Pagatore (oppure l'AGEA) effettuerà le erogazioni, sia in acconto che a saldo, dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dall'Autorità di Gestione.

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di pagamento a saldo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. stato finale dei lavori comprensivo di:

- dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzario utilizzato a preventivo nonché alle fatture quietanzate di cui al punto 2;
- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'intervento (relazione finale di realizzazione del progetto e raggiungimento degli obiettivi prefissati, collaudi, certificazioni di conformità, dichiarazione della direzione lavori che gli interventi sulle strutture sono stati eseguiti a regola d'arte).

2. fatture in originale, intestate al beneficiario, datate successivamente alla domanda di aiuto, debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Le fatture originali saranno vidimate mediante l'apposizione della data e di un timbro, nonché siglate da un funzionario e/o di un tecnico dell'ufficio preposto. Gli uffici provvederanno a restituire le fatture originali e a trattenere le copie.

Le domande di pagamento potranno essere presentate nei seguenti periodi:

- dal 15 al 31 ottobre 2012/2013/2014
- dal 15 al 31 dicembre 2012/2013/2014
- dal 15 al 28 febbraio 2013/2014
- dal 15 al 30 aprile 2013/2014
- dal 15 al 31 giugno 2013/2014
- dal 15 al 31 agosto 2013/2014

I pagamenti devono essere effettuati dal beneficiario di norma in data posteriore alla presentazione della domanda di aiuto.

Eccezioni:

Le spese sostenute e documentate da fatture antecedenti la domanda di aiuto **non rientrano** nella spesa ammissibile, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla domanda stessa (spese tecniche). I richiedenti devono dimostrare che **i lavori per l'installazione dell'impianto non siano iniziati prima** della presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente può aver presentato la DIA o la comunicazione ai sensi del D.lgs 115/2008 o la notifica ai sensi del D.lgs 81/2008 in comune, come previsto dal bando, ma non aver iniziato i lavori di posa dell'impianto.

In sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente Avviso e dalla notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

16. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per consentire all'Autorità di gestione di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità europea il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata indicando un conto corrente bancario o postale, individuato nel fascicolo aziendale, da utilizzare per tutti i pagamenti e per la riscossione dei contributi.

Qualora il richiedente provveda all'apertura di un conto corrente appositamente dedicato all'operazione, sono ammissibili le spese bancarie, limitate a 150 € di spesa per beneficiario, al fine di coprire le spese di apertura e tenuta del conto, purché opportunamente documentate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento, il beneficiario finale, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, deve utilizzare una delle seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato e convalidato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, in via subordinata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto firmato e rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e fornisca la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, viene richiesto di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

17. Monitoraggio degli interventi

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, su supporto cartaceo o informatico, se preventivamente concordato con gli uffici, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti entro le scadenze previste.

18. Vincoli successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 20 anni a partire dalla data di attribuzione del finanziamento.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena l'applicazione di riduzioni e, nel caso di infrazioni gravi, esclusioni dal contributo.

Qualora, per esigenze particolari, il beneficiario dovesse apportare, durante il periodo di rispetto del vincolo, modifiche significative alle opere finanziate, ne deve dare preventiva comunicazione all'Autorità di Gestione ed ottenerne il nullaosta.

19. Revoche e sanzioni

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni previste nella Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n.2190 del 23

settembre 2011 “Aggiornamento delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure dell’asse 3 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Valle d’Aosta ai fini dell’applicazione delle sanzioni ed esclusioni, in recepimento delle disposizioni in materia definite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.10346 del 13 maggio 2011 che modifica il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/09, e revoca delle precedenti disposizioni”, e/o qualora violi le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” e dei relativi regolamenti applicativi e loro successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di revoca dell’aiuto si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti (avvio del procedimento amministrativo ostativo) e dal regime sanzionatorio.

Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 del Reg. (UE) n. 65/2011.

A richiesta debitamente giustificata del beneficiario e in seguito a parere favorevole della commissione interna, la Giunta regionale può autorizzare con proprio provvedimento, prima della scadenza del periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo *Vincoli successivi al pagamento*, la donazione o cessione dei beni finanziati, ovvero il mutamento della destinazione o dell’uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica ed il proseguimento degli impegni presi, qualora:

- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
- b) la cessione favorisca la ricomposizione aziendale o il riordino fondiario;
- c) si tratti di donazione o cessione di beni immobili ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all’anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

In particolare le revoche, riduzioni o sanzioni scattano qualora il beneficiario:

- non realizzi l’intervento entro il termine stabilito;
- realizzi opere difformi da quelle ammesse all’aiuto;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente Avviso e nei singoli atti di concessione e relative modifiche;
- non rispetti i vincoli di destinazione d’uso;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Gli obiettivi si intendono non raggiunti quando viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziate per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell’arco di durata del vincolo, fatte salve cause di forza maggiore;
- ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi di grave violazione degli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente.

20. Controlli

Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi, ai sensi del Regolamento (UE). N. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, art. 24.

I controlli amministrativi interessano la totalità (100%) delle domande di aiuto e delle domande di pagamento e riguardano “tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi”. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Controlli in loco

Sono previsti e descritti negli artt. 25,26 e 27 del Reg. 65/2011 ed effettuati da soggetti terzi prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai Regolamenti comunitari.

Gli elementi del controllo sono i seguenti:

- l'esistenza dei documenti contabili o di altro tipo, a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa in relazione al progetto approvato ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e ad altre normative pertinenti.

Controlli ex-post

Interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1 del Reg. 1698/2005 nei 10 anni successivi al pagamento finale.

I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- verificare il rispetto di tali impegni;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

21. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente delle Politiche regionali di sviluppo rurale dott. Claudio Brédy, della Regione Valle d'Aosta, località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, e-mail: c.bredy@regione.vda.it

Il responsabile dell'istruttoria è l'istruttore tecnico individuato in sede di avvio del procedimento.

22. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

23. Pubblicità

Il beneficiario dovrà rendersi disponibile per azioni di promozione e informazione al pubblico, degli investimenti realizzati.

Lo stesso deve impegnarsi a pubblicizzare il progetto cofinanziato attraverso l'apposizione di targhe da apporre in modo fisso ed in posizione visibile, fornite dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali, sulle opere cofinanziate per gli investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, secondo quanto disposto dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006.

24. Pubblicazione e informazione

L'Assessorato agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile sul sito della Regione www.regione.vda.it sezione agricoltura.

25. Disponibilità finanziaria

Il presente Avviso pubblico è a valere su un ammontare di euro 500.000,00 fatta salva la possibilità di aumentare o ridurre tali risorse in base alla disponibilità finanziaria dell'Asse 3 del PSR 2007/2013.

26. Disposizioni finali

In qualsiasi momento, l'Autorità di Gestione e/o l'Organismo Pagatore, possono svolgere accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di realizzazione delle operazioni. Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la presentazione delle domande di aiuto nonché di anticipo, acconto e pagamento.

IL COMPILATORE

Maria Enrica FAVRE

CLAUDIO BREDY

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 30/05/2012 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO